

Si perde il diritto alla Cig con domanda oltre i termini

INPS

Modifiche alla procedura accelerata per il pagamento diretto

Enzo De Fusco

Scatta la decadenza del diritto alla cassa integrazione, se le domande non vengono presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Analoga decadenza scatta per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione iniziati nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020: il termine è fissato al 15 luglio 2020. Sono queste alcune delle novità contenute nel decreto legge 52/2020 e nel messaggio Inps 2489.

Un primo aspetto del decreto riguarda il numero delle settimane di cassa integrazione a disposizione. La tecnica legislativa adottata innanzitutto porta alla conclusione che le aziende tra il 23 febbraio e il 31 agosto devono aver fruito interamente delle prime 9 settimane. Solo al verificarsi di questa condizione sarà possibile richiedere e utilizzare anche le successive 5 settimane sempre entro il 31 agosto.

Alla luce del decreto 52, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile usu-

La nuova disposizione vale sia per Cigo e assegno ordinario, sia per la cassa in deroga.

Con riferimento ai termini di presentazione delle domande scattano le nuove regole. La presentazione, a pena di decadenza, va fatta entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione. Pertanto, per la cassa iniziata a maggio, la domanda deve essere presentata entro il 30 giugno. Tuttavia, nella fase di prima applicazione, il termine ultimo è fissato al 17 luglio 2020 (30 giorno dall'entrata in vigore del decreto).

Prima ancora di entrare in vigore, cambia anche la procedura accelerata introdotta dal decreto rilancio. Infatti, con riferimento al pagamento diretto, il datore di lavoro è obbligato a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 17 luglio 2020 ossia, al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto 52 se tale ultima data è posteriore a quella di scadenza naturale. Nell'ipotesi, dunque, di sospensione iniziata a maggio, il termine naturale è fissato al 30 giugno, pertanto la scadenza più favorevole per la prima applicazione è il 17 luglio.

Tuttavia, se il provvedimento di concessione è stato rilasciato ad

fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

Quindi l'intervento normativo viene incontro alle sole aziende che non avrebbero più strumenti di sostegno al reddito da utilizzare entro il 31 agosto.

esempio il 25 giugno, la scadenza del termine è fissata al 25 luglio.

Con il messaggio 2503/2020 è stato comunicato che le imprese multilocalizzate devono presentare domanda all'Inps con il sistema del ticket.

© RIPRODUZIONE RISERVATA